

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2012, n. 21

Modifica della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”

1. L'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 42

Contratto di apprendistato

1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tre tipologie previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”:

- a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;*
- b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;*
- c) apprendistato di alta formazione e ricerca.*

2. Al fine del comma 1, la Giunta regionale:

- a) definisce la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;*
- b) disciplina l'offerta formativa pubblica integrativa della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, programmandola annualmente nei limiti delle risorse disponibili, sulla base di criteri selettivi che assicurino priorità ai percorsi di primo inserimento lavorativo e di alternanza scuola lavoro;*
- c) definisce, d'intesa con le associazioni di categoria dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, le modalità di riconoscimento della qualifica prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;*
- d) definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per i profili che attengono alla formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;*
- e) disciplina le modalità di certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.*

3. La Regione promuove, anche attraverso accordi con i fondi interprofessionali di cui all'articolo 47, adeguate iniziative per garantire la formazione professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, stimolando processi di qualificazione della capacità formativa dell'impresa medesima.

4. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, adotta misure incentivanti per la conferma in servizio degli apprendisti al termine del percorso formativo.”.

Art. 2

Disposizioni transitorie

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 42, comma 2, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, come modificato dalla presente legge.

2. Nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1, gli atti, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge in attuazione delle disposizioni abrogate, continuano a trovare applicazione, limitatamente alle parti compatibili con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 3

Abrogazioni

1. Gli articoli 43, 44, 45 e 46 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 sono abrogati.

Art. 4
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 giugno 2012

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"
Art. 2 - Disposizioni transitorie
Art. 3 - Abrogazioni
Art. 4 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 giugno 2012, n. 21

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Elena Donazzan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 20 marzo 2012, n. 3/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 marzo 2012, dove ha acquisito il n. 252 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza commissione consiliare;
- La Terza commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 10 maggio 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza commissione consiliare, consigliere Luca Baggio e su relazione di minoranza della Terza commissione consiliare, consigliere Roberto Fasoli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 maggio 2012, n. 17.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luca Baggio:
"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Premessa

Con l'approvazione della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" il Veneto si è dotato di una legge organica in materia di occupazione e mercato del lavoro, aggiornando ed integrando l'impianto normativo già esistente (legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, e parzialmente la legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10) alla luce delle modifiche intervenute con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e con il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30.

La legge regionale n. 3 del 2009 ha introdotto la disciplina generale del contratto di apprendistato e le regole per lo svolgimento della formazione degli apprendisti, dando attuazione, agli articoli 42-46, a quanto previsto dal decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, intervenute in particolare con l'articolo 23 della legge n. 133 del 2008.

In particolare, gli articoli 42-46 regolamentano l'apprendistato quale forma di inserimento ad alta valenza formativa nelle tre tipologie che erano previste dal decreto legislativo n. 276 del 2003, oltre all'istituzione del libretto formativo (articolo 47). Viene previsto che la Giunta definisca i profili formativi del contratto di apprendistato, il piano formativo individuale, i criteri per la capacità formativa dell'impresa, le modalità delle attività formative, garantendone la qualità e disciplinando il riconoscimento e la certificazione delle competenze. Al fine di assicurare la formazione a tutti gli apprendisti la Regione favorisce la diffusione della formazione interna alle imprese; gli oneri della formazione esterna sono a carico del sistema pubblico ma per potenziare l'offerta formativa sono previste forme di cofinanziamento privato.

Successivamente, l'accordo del 9 dicembre 2010 tra Regione e Parti Sociali ha avviato il contratto di apprendistato in diritto-dovere di istruzione e formazione e il protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Ministero del lavoro e Ministero dell'istruzione del 14 marzo 2011 ha previsto l'avvio di percorsi formativi relativi a questa tipologia di apprendistato.

Il Testo Unico sull'apprendistato (decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167)

Nel biennio 2009-2010 è stato registrato un calo complessivo del 17 per cento dell'utilizzo del contratto di apprendistato, pari a circa 100.000 rapporti di lavoro, a seguito degli effetti della crisi economica. Gli effetti più forti sono stati rilevati nel settore artigiano, dove il calo ammonta al 23 per cento. Per quanto riguarda l'offerta di formazione pubblica, nel 2009, per la prima volta dopo anni di crescita, si è rilevata una contrazione del 16 per cento (dati ISFOL).

Sulla scorta dei primi dati negativi, pertanto, nell'ottobre 2010 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha siglato un'intesa con le Regioni e le Parti Sociali per il rilancio dell'apprendistato, con l'obiettivo di superare quelle criticità che sembravano limitarne la diffusione, per farne lo strumento principale per l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani fino a 29 anni, come accade nei migliori paesi europei. È infatti dimostrato come i Paesi che fanno ampio ricorso all'apprendistato in un sistema formativo di tipo duale, come ad esempio Germania ed Austria, hanno tassi di disoccupazione giovanile molto bassi, inferiori addirittura ai tassi di disoccupazione generale.

L'attuale assetto giuridico del contratto di apprendistato, implementato sulla base della delega contenuta nell'articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e nell'articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro) è stato realizzato mentre i dati sull'occupazione giovanile si facevano sempre più preoccupanti ed è stato condiviso sostanzialmente da tutte le parti in un iter procedimentale che ha visto coinvolte, a vario titolo, oltre alle Commissioni parlamentari competenti, le parti sociali e la conferenza Stato-Regioni, nell'intento di semplificare e razionalizzare il complesso quadro normativo che finora ha interessato l'apprendistato, sostenendo l'inserimento al lavoro di tutti i giovani in tutti i settori produttivi, compresa la pubblica amministrazione.

Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011) "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247" è entrato in vigore il 25 ottobre 2011, e dovrebbe diventare pienamente operativo il 25 aprile 2012, dopo che saranno stati definiti alcuni nuovi dispositivi da parte delle Regioni, che nel frattempo applicheranno le regolazioni vigenti.

Il Testo Unico ridefinisce innanzitutto le tre tipologie di apprendistato:

- 1) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- 2) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- 3) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Resta intatta la natura dell'apprendistato come contratto a tempo indeterminato, dove si coniugano lavoro, retribuzione e formazione, allo scopo di conseguire una qualifica, e la possibilità di risolvere, da ambo le parti, il contratto al termine del periodo formativo. Viene resa obbligatoria la forma scritta del contratto, corredato del patto di prova e del piano formativo individuale, da definire, anche sulla base di moduli e formulari definiti dalla contrattazione collettiva, entro trenta giorni dalla stipula del contratto. Si indica che l'attività formativa potrà essere finanziata anche tramite i fondi paritetici interprofessionali ex articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

La regolamentazione dell'istituto è rimessa alla contrattazione nazionale collettiva, o agli accordi interconfederali di pari livello, che conosce bene le peculiarità dei diversi settori; viene rafforzato l'apprendistato per l'alta formazione, utilizzabile anche per i ricercatori, i dottorandi ed i praticanti negli studi professionali; è possibile utilizzare l'apprendistato anche nel settore pubblico ed, infine, nell'ottica di una politica di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, anche nei confronti dei lavoratori in mobilità. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo modalità definite dalle Regioni e registrate sul libretto formativo del cittadino. Per quanto riguarda l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni, sentite le parti sociali e nel rispetto di alcuni criteri e principi direttivi.

Per quanto riguarda l'apprendistato professionalizzante, spetta alle Regioni, sempre sentite le parti sociali, definire le modalità di erogazione dell'eventuale offerta formativa pubblica volta al potenziamento delle competenze di base e trasversali dei giovani, per un massimo di centoventi ore; mentre gli accordi interconfederali ed i contratti collettivi detteranno le regole sulla durata e sulle modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali, coinvolgendo anche gli Enti Bilaterali e i Fondi Interprofessionali. Si mira, in questo modo, a costruire un legame forte fra l'apprendistato e la formazione continua, lasciando alle parti sociali la responsabilità di progettare e realizzare un sistema di offerta a supporto della crescita del sistema produttivo. Alle Regioni, infine, insieme alle associazioni di categoria, il compito di definire le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. La regolamentazione, e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca, per i soli profili attinenti alla formazione, spetta alle Regioni, in accordo con le parti sociali, e le istituzioni formative e di ricerca.

Sintesi del nuovo articolato

La legge n. 3 del 2009 va pertanto rivista nella parte riguardante il contratto di apprendistato (articoli 42-46), proponendo all'approvazione della Giunta regionale il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale "Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni".

All'articolo 1 è prevista la modifica dell'articolo 42 della legge regionale n. 3 del 2009 e viene riportata la nuova formulazione, suddivisa in 4 commi.

Al comma 1 è previsto che la Regione promuova il contratto di apprendistato nelle tre tipologie previste dal Testo Unico.

Al comma 2 sono specificate le modalità attraverso le quali la Giunta regionale persegue il fine indicato al comma 1. Esse sono:

- a) definizione della regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- b) disciplina dell'offerta pubblica integrativa della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere;
- c) definizione, d'intesa con le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative, delle modalità di riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere;
- d) definizione della regolamentazione e della durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per i profili che attengono alla formazione;
- e) disciplina delle modalità di certificazione delle competenze acquisite.

Al comma 3 è previsto che la Regione, anche attraverso i fondi interprofessionali, promuova iniziative per garantire la formazione professionalizzante e di mestiere, sotto la responsabilità dell'impresa, della quale va sviluppata la capacità formativa attraverso processi di qualificazione.

Al comma 4 è previsto che la Regione, nei limiti delle risorse previste, adotti misure incentivanti per la conferma in servizio degli apprendisti al termine del percorso formativo.

L'articolo 2 riporta le disposizioni transitorie.

Al comma 1 è previsto che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta adotti i provvedimenti dell'articolo 42, legge regionale n. 3 del 2009, come modificato dalla legge. Al comma 2 si prevede che, nel frattempo, siano validi gli atti già adottati in attuazione delle disposizioni abrogate, per le parti compatibili con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

L'articolo 3 prevede l'abrogazione degli articoli 43, 44, 45 e 46 della legge regionale n. 3 del 2009.

L'articolo 4 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 10 maggio 2012 ha espresso, a maggioranza, parere favorevole al testo modificato come di seguito riportato.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi Lega Nord-Liga Veneta Padania (Baggio con delega Toscani e Corazzari) e Popolo della Libertà (Mainardi con delega Toniolo). Astenuti i rappresentanti dei gruppi Partito Democratico (Fasoli, Bortoli e Tiozzo), Italia dei Valori (Marotta) e U.D.C. (Valdegamberi)."

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Roberto Fasoli:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri, il progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale del Veneto n. 252 disciplina la materia dell'apprendistato sulla base della normativa nazionale. Pare utile sottolineare alcuni aspetti finalizzati a rendere più efficace la normativa stessa. Come è noto il Testo Unico sull'apprendistato assegna alle Regioni un ruolo essenziale sull'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e sull'apprendistato per l'alta formazione. Viceversa sull'apprendistato professionalizzante il ruolo della Regione riguarda la Formazione di base e trasversale.

Il 23 aprile scorso Regione e Parti Sociali hanno sottoscritto un accordo che riguarda l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per la qualifica. La contrattazione collettiva ha un ruolo fondamentale nella disciplina dell'apprendistato, al fine di rilanciare questa tipologia contrattuale per favorire l'occupazione giovanile.

Il PDL 252 presentato dalla Giunta regionale introduce alcune modifiche normative e alcune abrogazioni per adeguare la disciplina dell'apprendistato al nuovo Testo Unico. Si omettono quei passaggi del vecchio testo che sottolineano il ruolo concreto della Regione per la promozione di questo istituto contrattuale tra i giovani, come non vi è nel PDL alcun riferimento al ruolo delle Parti Sociali. Per come sono scritte le modifiche, con le abrogazioni introdotte, si affida totalmente alla Giunta regionale il potere di decisione su tutte e tre tipologie contrattuali.

Per la competenza delle Regioni su apprendistato per la qualifica e alto apprendistato, sarebbe stata doverosa, almeno in termini di indirizzo generale, una maggiore specificazione delle modalità dell'intervento, e non solo una mera riproposizione delle norme contenute nel Testo Unico.

Queste brevissime riflessioni per sottolineare alcune modifiche, a mio avviso necessarie e possibili, da apportare al PDL n. 252:

- 1) va ripresa la parte dell'articolo 42 comma 1 ("La Regione promuove e rende effettivo il diritto alla formazione del contratto di apprendistato"), almeno per quanto riguarda le proprie competenze. Gli accordi regionali sottoscritti hanno l'obiettivo di garantire la formazione a tutti gli apprendisti coinvolti, per l'intera durata del rapporto;
- 2) va reinserita nel nuovo articolo 42 comma 2, la prima parte del precedente comma 2 che è stata stralciata;
- 3) occorre vincolare i provvedimenti di Giunta ad un preventivo confronto con le Parti Sociali su tutti e tre i tipi di apprendistato e riconfermare il ruolo della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali (CRCPS);
- 4) vanno confermati il comma 3 (promozione e monitoraggio) e il comma 4 (capacità formativa delle imprese) del vecchio testo dell'articolo 42. Nell'ambito del rafforzamento della capacità formativa delle imprese, pare opportuno prevedere degli interventi della Regione per la formazione dei Tutor Aziendali;
- 5) vanno rafforzati gli incentivi alla stabilizzazione (articolo 1 comma 4 del disegno di legge della Giunta), tenendo conto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi (percentuali obbligatorie di stabilizzazione) con particolare attenzione alla stabilizzazione dell'alto apprendistato."

3. Struttura di riferimento

Direzione lavoro